

Allegato
REGISTRATO A GORIZIA II 17 NOV. 2020
al n. 824 vol. serie 3 Att. Privati
Liquidati Euro

Esente da imposta di bollo e di registro
Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17

STATUTO

Associazione Territoriale per la Salute Mentale Gorizia – ODV

Titolo I

Disposizioni generali

* firma su delega del Direttore Provinciale

Art. 1

Denominazione - Sede – Durata

La già costituita organizzazione di volontariato denominata “Unione Regionale Associazioni per la Salute Mentale del Friuli Venezia Giulia” ONLUS – Coordinamento Soci UNASAM Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - con sede a Monfalcone (GO), via Valentinis 78 e con sede staccata a Gorizia in via V. Veneto 174, avendo, a seguito di una riorganizzazione del suo referente nazionale UNASaM, conclusa la sua finalità di formale coordinamento regionale, intende proseguire con le altre attività statutarie previste, mediante la costituzione di una Associazione Territoriale per la Salute Mentale Gorizia ODV – ATSaM Gorizia ODV, con sede a Gorizia.

L'associazione non è riconosciuta ed è costituita a tempo indeterminato.

Nei successivi Articoli dello Statuto i menzionati termini *ATSaM Gorizia*, s'intendono completati come segue:

“Associazione Territoriale per la Salute Mentale Gorizia ODV – ATSaM Gorizia ODV”

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, a rinnovo e modifica di quello definito con atto Repertorio n. 5375 Raccolta n. 925 del dott. Gaspare Gerardi - Notaio in Pordenone - in data venti dicembre millenovecentonovantaquattro, e dagli aggiornamenti dello stesso definiti con Registrazione al n° 1790-3 di data 11 novembre 2005 e con Registrazione al n° 2007-3 di data 6 dicembre 2012 dell'Agenzia delle Entrate di Gorizia, agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla L. delega per la riforma del Terzo settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successivo D.Lgs. Codice del Terzo settore 3 luglio 2017, n. 117..

Art. 3

Carattere associativo

ATSaM Gorizia non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ATSaM Gorizia è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, e lo svolgimento dell'attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e gratuita dei propri associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività

dell'associazione. L'associazione si ispira ai principi della L. 106/16 art.1 comma 1 e D. Lgs 117/17 art. 12; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012 emanata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sue modifiche e integrazioni

Art. 4 Finalità

1 ATSaM Gorizia è costituita al fine di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs 117/17, ed in particolare quelle indicate alla lettera a).

Nello specifico ATSaM Gorizia intende:

- far riconoscere la centralità della persona con disturbo mentale ed i suoi familiari quali destinatari degli interventi personalizzati per un miglioramento della loro qualità di vita;
- promuovere tutte le iniziative che possono favorire l'effettiva tutela della salute mentale dei cittadini, in uno spirito di reciproca collaborazione con gli operatori dei Servizi di Salute Mentale e gli amministratori pubblici del Territorio e della Regione Friuli Venezia Giulia;
- promuove e gestisce attività culturali, artistiche, sportive e ludico ricreative, avendo come obiettivo il reinserimento sociale e di favorire relazioni edificanti personali e di gruppo.

A tale fine intende operare, anche attraverso una costante verifica del funzionamento delle strutture e dell'organizzazione degli stessi servizi di salute mentale a livello territoriale e regionale nonché dei servizi diversamente erogati, in termini di efficienza ed efficacia;

- attuare iniziative che favoriscano una più proficua comprensione della sofferenza psichica da parte non solo dei familiari, ma di tutti i cittadini;
- contrastare il processo di esclusione e di emarginazione sociale dei sofferenti psichici diffondendo una cultura di rispetto, solidarietà, partecipazione e collaborazione nei confronti degli stessi;

- promuovere o sostenere, anche a livello legislativo, tutte quelle iniziative che, valorizzando l'identità del singolo utente, perseguano l'autonomia, l'emancipazione ed il pieno raggiungimento della salute mentale dei sofferenti, in particolare:

- Abitare assistito, con incentivazioni specifiche, per favorire i percorsi riabilitativi volti all'autonomia personale ed al reinserimento sociale;
- Formazione al reinserimento lavorativo, anche con la possibile creazione di laboratori sperimentali interattivi per percorsi di formazione-lavoro, volti alla realizzazione di effettivi posti di lavoro;
- Attività di socializzazione, per favorire l'inclusione sociale, anche con la creazione di luoghi relazionali, valorizzando i percorsi associativi idonei a consentire scambi relazionali anche intergenerazionali;
- Sostegno al reddito in caso d'impossibilità a svolgere attività lavorativa della persona con disturbo mentale;
- Sostegno economico a famiglie che ospitano soggetti affetti da disturbo mentale;
- Realizzazione di case-famiglia, comunità d'alloggio a favore di persone con disturbo mentale che non possono risiedere in famiglia o presso il proprio domicilio;
- Promuovere protocolli ed intese con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per costruzioni ed assegnazioni immobiliari mirate;

- evidenziare il disagio psichico dei minori, molto spesso trascurato o confuso con altri sintomi dello sviluppo, attivando specifiche forme di aiuto e prevenzione nell'ambito

della famiglia e della scuola, con particolare riferimento all'età evolutiva. Potenziando il valore delle prevenzione con attività di valore ambientale e culturale, anche in collaborazione con diverse Associazioni o Enti idonei;

- promuovere tutte quelle iniziative che permettano l'inserimento delle persone con disturbo mentale nel mondo del lavoro;
- promuovere interventi finalizzati a dare sostegno giuridico ed economico a famiglie associate o fondazioni aventi per scopo l'assistenza e la domiciliarità come da progetti noti come "dopo di noi" (D.M. 13 dicembre 2001, n.470 e succ.)
- realizzare le condizioni per un auto mutuo aiuto tra familiari, tra persone con disturbo mentale;
- curare la formazione permanente dei volontari;
- ottenere la rappresentanza in seno agli organi regionali, costituiti in relazione ai problemi di salute mentale con finalità di benessere nel campo socio-sanitario, assistenziale, abitativo, del lavoro e della cooperazione, che formuleranno proposte legislative da sottoporre all'esame dei competenti organi regionali;
- vigilare che gli organi preposti attuino i progetti concordati, esercitando forme di verifica e controllo sulla realizzazione ed il corretto funzionamento dei servizi in relazione ad efficienza ed efficacia;
- sviluppare interventi rivolti alla formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno ed azioni di promozione e consolidamento di detto istituto giuridico, secondo le norme di cui alla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, i disposti di cui alla Legge Regionale Fvg n. 19 del 16 novembre 2010 e Regolamento attuativo adottato con Decreto Presidente Regione FVG in data 02 agosto 2011 n. 190.

ATSaM Gorizia, può svolgere attività di coordinamento associativo informale con altre Associazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in relazione alle finalità statutarie indicate.

Tali attività di interesse generale così come individuate nel D.Lgs. 17/17, art. 5, c.1, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio sono riconducibili alle lettere : a), d), i), p), q), w) ed aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali

d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

2. E' fatto divieto ad ATSaM Gorizia di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5) a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività ai sensi dell'art. 6 comma 1) del D.Lgs. 117/17, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 **Modalità della contribuzione sociale**

L'importo dei contributi associativi viene stabilito annualmente dall'assemblea dei soci. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute dal momento dell'avvenuta iscrizione e per tutto l'anno in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

1. ATSaM Gorizia risponde solo delle obbligazioni assunte a suo nome dal Presidente o da altri organi statutari, che legittimamente la rappresenta di fronte a terzi ed all'Autorità Giudiziaria .

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 117/17. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art 17, comma 1 del citato D.Lgs.

3. ATSaM Gorizia risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 9
Ammissione dei Soci

1 Ad ATSaM Gorizia possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, la deliberazione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art.23, comma 1) del citato D.Lgs. 117/2017.

3 L'eventuale reiezione della domanda di ammissione, deliberata dall'Organo di Amministrazione, deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni. L'interessato ha facoltà di proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento, sull'istanza dovrà pronunciarsi la prossima Assemblea dei soci regolarmente convocata. Al ricorrente deve essere garantito il contraddittorio in Assemblea.

4 La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

5. Il numero di associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 32 c. 1-1bis D.Lgs. 117/17)

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Ai sensi dell'art. 15. c.3 del D.Lgs.117/2017, gli associati hanno diritto ad esaminare i libri associativi prendendo visione degli stessi in modalità telematica.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può presentare al massimo tre deleghe.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per ATSaM Gorizia, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea dei Soci..

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione e sono rese a titolo *personale*, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute nell'interesse dell'associazione e riconosciute a carico della stessa.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

I soci si impegnano, altresì, al versamento di un contributo associativo ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 11 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso con comunicazione scritta dall' associato ;
- c) per esclusione, nel caso l'associato contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni degli organi dell' associazione, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell' Associazione;

Il provvedimento di esclusione pronunciato dall'Organo di Amministrazione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può appellarsi all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata;

All' appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

Il recesso o l' esclusione del socio vengono annotati sul libro degli associati.

L' associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nè ha alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell' Associazione:

- l' Assemblea generale dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'Organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Ai soci e ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo).

Art. 14
Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza dal vice presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o con delega ad altro socio per un massimo di tre deleghe per ogni associato.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, per lettera o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, e mediante affissione presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, entro e non oltre il 30 aprile..

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione o ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei soci.

Art. 16
Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci in regola con il versamento annuale; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tre quarti dei soci.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Non è ammessa più di una delega a persona e mai a membri dell'organo di amministrazione dell'Associazione.

Art. 18
Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:

- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni delle attività svolte e future presentate dall'Organo di Amministrazione;
- eleggere il Presidente dell'Associazione, che assumerà anche la carica di Presidente dell'Organo di Amministrazione ed eleggere i relativi membri;
- nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo se necessario e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti del C.D. di diniego di domande di ammissione e di esclusione dall' Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dell'Organo di Amministrazione;

2. in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la maggioranza qualificata, (ex art. 21 c. 3 C.C.),
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei presenti, (ex art 21 c. 2 C.C.) ;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza;

Art. 20
Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da 3 fino ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea dei soci scelti tra i propri associati.
Il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea degli associati.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'Organo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i membri a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche per via elettronica o comunicazione telefonica.

Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Si applica l'art 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e i decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 21 Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 5 membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di amministrazione:

- ◆ nomina al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ◆ delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati;
- ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

Art. 22
Il Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' eletto dall'Assemblea generale dei soci.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23
Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura il verbale delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art.24
Il Tesoriere

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

Art. 25
L'Organo di controllo e revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 31c.1 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V **Il bilancio**

Art. 26 **Libri sociali e registri**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il registro dei volontari.
- Il registro inventario

2. Qualora nominato l'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo

3 Qualora nominato l'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni e dell'organo di revisione.

Art. 27 **Bilancio consuntivo e preventivo**

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e redatti dal Tesoriere che li sottopone per la valutazione all'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede dell'associazione. Tutti gli associati, previa richiesta, hanno il diritto di consultare e avere una copia dei bilanci.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e dovranno essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 28

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 29

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, di cui all'art. 45), comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

Gorizia, 28/10/2020

IL PRESIDENTE



Registrato a Gorizia il al n°

ATSaM GORIZIA OdV
Associazione Territoriale per la Salute Mentale Gorizia
Organismo di Volontariato
(già URASaM FVG Onlus)

Sede legale: Via Veniero, 1 – 34170 GORIZIA
Sede operativa: via Vittorio Veneto, 174 – 34170 GORIZIA
C.Fisc.90065810328

ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI

Verbale n.02/2020 del 28 ottobre 2020

Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore

Il giorno mercoledì 28 del mese di ottobre 2020, presso la sede sociale dell' ATSaM Gorizia OdV di via Veniero n° 1 in Gorizia, in prima convocazione alle ore 17 ed in seconda convocazione alle ore 18, è stata debitamente convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della medesima con lettera di convocazione dd. 09/10/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statutario alla riforma del Terzo Settore D.Lgs. 03/07/2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

La sig. Daniela Careddu, in qualità di presidente associativa, constata la presenza su n. 14 soci attuali di n. 12 soci Careddu Daniela, Canturi Paolo, Brunzin Ivana, Zorzut Renata ed i deleganti Di Gianantonio Anna, De Simon Gabriella, Gregoiri Giorgio, Gregori Susanna, Farris Pietro, Brunzin Angela, Parisi Maura e Vidonis Erminia, e che l'Assemblea straordinaria degli associati è regolarmente costituita, dichiara l'assemblea aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e designa il sig. Paolo Canturi quale verbalizzante della seduta.

La Presidente richiama l'ordine del giorno e motiva la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo ai dettami del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "Codice del Terzo Settore".

La Presidente apre la discussione, leggendo le modifiche apportate e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

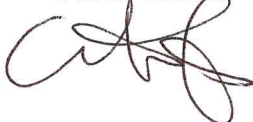
La Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n. 12 soci, contrari 0 e astenuti 0.

La Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 18,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Paolo Canturi



La Presidente
Daniela Careddu



1 8 NOV. 2020

REGISTRATO A GORIZIA II
al n. 824 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro

ESSENTE

IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggina

* firma su delega del Direttore Provinciale

